

## ***Avviso pubblico regolamento per la gestione Mercatini di Natale a Chianciano Terme in occasione della manifestazione “Il Paese di Babbo Natale” edizione 2017.***

L'Associazione Pro Loco per la promozione di Chianciano Terme, in relazione a quanto previsto dalla delibera della giunta comunale n. 168 del 17/10/2017 nonché nella determinazione del responsabile Polizia Municipale n. 605 del 30/10/2017 con cui è affidata la gestione all'interno dell'evento. Per tale motivo indice una gara per l'assegnazione di spazi espositivi che saranno messi a disposizione degli espositori che intendono partecipare all'evento “CHOCOLATE DAYS” che si svolgerà in occasione della manifestazione del “Paese di Babbo Natale 2017”. Detti spazi saranno assegnati in un numero massimo di 20 nel Viale Roma, nel tratto compreso tra Piazza Italia e Largo Siena

### **Articolo 1 – soggetti ammessi**

Possono partecipare i soggetti all'interno del mercatino, così come indicato nella delibera della Giunta Municipale del 17 ottobre nel rispetto della normativa regionale, in via prioritaria artigiani, artisti con opere del proprio ingegno, hobbisti, e commercianti in sede fissa con lo scopo prioritario di promuovere la propria attività, categorie a cui dovrà essere attribuito titolo preferenziale e, solo in via residuale laddove vi siano ancora posti liberi, potranno partecipare titolari di S.C.I.A per la vendita su aree pubbliche (ambulanti). Per quanto riguarda i produttori agricoli dovrà essere garantita la presenza di prodotti locali provenienti da aziende della zona.

### **Articolo 2 – criteri di partecipazione**

Per individuare gli espositori sopra indicati saranno presi in considerazione i criteri sotto elencati in ordine di priorità: 1) Richiesta di partecipazione all'intero periodo della manifestazione 2) Numero di partecipazioni alle edizioni precedenti della manifestazione all'interno della medesima categoria merceologica; 3) Originalità della merce indicata all'interno della domanda; 4) Offerta di prodotti che valorizzino le eccellenze del territorio circostante o della Regione Toscana; 5) Ordine cronologico di presentazione della domanda secondo le modalità previste dal bando. Fermo rimanendo l'ordine di priorità e precedenza individuati all'art. 1

In ogni caso, per poter raggiungere un'adeguata diversificazione dei prodotti presenti all'interno dell'offerta generale del mercatino, l'Associazione si riserva in ogni caso il diritto di assegnare, con atto motivato, un certo numero di spazi, nella percentuale massima del 10%, ad enti, organizzazioni ed associazioni con finalità di carattere istituzionale e/o di interesse generale nonché ad aziende locali, e/o per la vendita di prodotti scelti e definiti, anche da parte di realtà economiche e societarie locali, che per tipicità sono rappresentativi del territorio e/o del carattere natalizio e invernale in modo immediato e facilmente riconoscibile dal turista.

Inoltre, in via eccezionale, potranno essere ammessi anche stand in deroga per prodotti che appaiono dotati di particolare attrattività e unicità, così da poter recare un beneficio ai Mercatini, purché non vengano pregiudicate le domande non escluse, ritenute ammissibili, il tutto a parità di condizioni economiche con tutti gli altri assegnatari.

### **Articolo 3 – spazi espositivi**

Le posizioni all'interno della manifestazione “CHOCOLATE DAYS” sono assegnate dall'Associazione Pro Loco Chianciano terme, tenuto conto delle limitazioni imposte dalla migliore organizzazione dell'evento. In

ogni caso, il partecipante alla gara accetta espressamente che l'Associazione Pro Loco per la promozione di Chianciano Terme ha la facoltà di non assegnare o di escludere i partecipanti all'evento con la motivazione di garantire un'equa e diversificata offerta dei prodotti, ovvero in caso di improrogabili esigenze organizzative e/o qualora il richiedente non presenti i necessari requisiti di idoneità richiesti dalle disposizioni di legge e dai regolamenti amministrativi e comunali vigenti, ovvero la sua presenza risulti assolutamente incompatibile con le finalità dei Mercatini e la buona riuscita degli stessi.

#### Articolo 4 – calendario “CHOCOLATE DAYS”

La manifestazione “CHOCOLATE DAYS” avrà luogo nei seguenti giorni: 15-16-17 del mese di dicembre 2017.

L'Organizzazione ha la facoltà insindacabile di apportare variazioni alle date ed agli orari di svolgimento della manifestazione senza che gli assegnatari degli stand possano recedere, o comunque sciogliere il contratto e sollevarsi dagli impegni assunti, ovvero pretendere risarcimenti, indennizzi o rimborsi di sorta. L'Organizzazione nel caso di superiore interesse pubblico, di forza maggiore o comunque per motivi indipendenti dalla propria volontà potrà ridurre la manifestazione, sopprimerla in tutto o in parte, senza comunque dover corrispondere indennizzi, penali, rimborsi o risarcimenti di sorta. L'assegnatario non avrà diritto ad alcun indennizzo nel caso in cui la manifestazione non dovesse essere svolta per motivi indipendenti dalla volontà dell'organizzazione.

#### Articolo 5 – Orari di apertura

Gli orari di apertura della manifestazione sono i seguenti: apertura ore 9,00 chiusura ore 21,00. Potranno essere concesse aperture straordinarie serali da concordare con l'organizzatore.

L'assegnatario è obbligato a rispettare l'orario di apertura giornaliero ed a tenere aperto lo stand con la presenza dell'espositore o dei suoi incaricati durante l'orario previsto al pubblico e per tutto lo svolgimento della manifestazione. Qualora gli orari di apertura non venissero rispettati dall'espositore, l'associazione si riserva il diritto d'applicare le penali previste dall'Art. 3.11 delle condizioni generali di contratto allegate alla domanda di partecipazione. In ogni caso il mancato rispetto delle date e orari di apertura avrà come conseguenza anche la perdita della prelazione per gli anni successivi in cui sarà organizzata la manifestazione.

È vietata la cessione dello stand o di parte di esso da parte dell'assegnatario a terzi, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Associazione Pro Loco per la promozione di Chianciano Terme, che a tal fine valuterà l'ammissibilità della gestione dello stand da parte di terzi appartenenti alla stessa categoria, nel caso di giustificati motivi e nel caso in cui la ditta subentrante abbia la stessa tabella merceologica autorizzata nonché rispetti i requisiti richiesti dal bando, dalle condizioni di partecipazione e dal regolamento. In caso di rinuncia o mancata partecipazione all'evento non sussiste alcun diritto al rimborso degli importi e l'Associazione si riserva di assegnare la postazione/stand al successivo richiedente avente diritto, salvo richiesta di risarcimento per eventuali danni conseguenti alla rinuncia.

In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni previste dai regolamenti comunali così come riportato al punto 8 del bando.

#### Articolo 6 – domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione allegata al bando, comunque reperibile sul sito [www.prolocochiancianoterme.it](http://www.prolocochiancianoterme.it), dovrà essere inviata all'indirizzo mail [info@prolocochiancianoterme.it](mailto:info@prolocochiancianoterme.it) entro e non oltre il giorno 11 dicembre 2017,

completa in ogni sua parte e firmata in entrambe le pagine pena esclusione dalla partecipazione all'evento. Si ricorda che, al momento della compilazione della domanda, ogni espositore dovrà inserire in maniera dettagliata l'elenco dei prodotti che intende esporre durante il mercatino e che sarà vietata la vendita di prodotti non indicati nella domanda di partecipazione.

#### Articolo 7 – perfezionamento del contratto

La domanda di partecipazione redatta e firmata in ogni sua parte equivale ad accettazione integrale del regolamento della manifestazione e regolamenti comunali impegna l'espositore ad osservare tutte le clausole previste dal bando e dallo stesso regolamento. L'importo totale del costo di partecipazione dovrà essere al momento dell'apertura dello stand. In difetto, l'assegnatario decade automaticamente dal diritto alla partecipazione e si provvederà a sostituirlo con il successivo richiedente avente diritto, senza che questo dia diritto al rimborso dell'acconto versato in precedenza.

#### Articolo 8 – allestimenti degli spazi espositivi

L'allestimento dello spazio espositivo è a carico dell'assegnatario. Gli spazi espositivi assegnati e non allestiti in tempo utile per l'inizio della manifestazione o lasciati in stato di visibile incuria, saranno considerati abbandonati e l'Organizzazione potrà disporre, a sua discrezione, senza alcun obbligo di rimborso. In caso di rinuncia o di abbandono, l'Associazione Pro Loco per la promozione di Chianciano Terme, oltre che riservarsi la facoltà di cedere a terzi gli spazi abbandonati per qualsiasi motivo o causa ed a trattenere per intero il pagamento dovuto, si riserva il diritto di perseguire l'espositore per vie legali per gli eventuali danni subiti.

#### Articolo 9 – divieti

In aggiunta a quanto messo a disposizione dall'Organizzazione, non sono consentiti allacciamenti non autorizzati. Inoltre, negli Stands è vietata la musica e ogni iniziativa deve essere comunque previamente concordata con l'Organizzazione. E' vietata l'occupazione di spazi diversi o maggiori di quelli assegnati, la messa in funzione di macchinari o attrezzature senza l'autorizzazione delle autorità preposte e degli organizzatori, l'esposizione di prodotti non attinenti ai settori merceologici indicati nella domanda di partecipazione, il deposito di materiale, involucri, immondizie e quant'altro all'esterno dello stand assegnato e produrre rumori fastidiosi. L'inadempienza di tali norme può comportare l'immediata chiusura dello stand e l'esclusione dalle successive edizioni, senza alcun diritto di rimborso. Gli organizzatori si riservano di stabilire, anche in deroga alle regole di svolgimento della manifestazione, norme e disposizioni specifiche giudicate opportune per meglio regolare la produzione, l'esposizione la vendita ed i servizi connessi. Esse hanno pari carattere di obbligatorietà per gli assegnatari, ed in caso di loro inosservanza l'Associazione si riserva il diritto di chiusura degli stand. In caso di chiusura non si avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o risarcimento.

#### Articolo 10 – Violazioni e sanzioni

L'assegnatario è obbligato a rispettare l'orario di apertura giornaliero ed a tenere aperto lo stand con la presenza dell'espositore o dei suoi incaricati durante l'orario di apertura e per tutto lo svolgimento della manifestazione. Violazioni gravi o recidive possono avere per conseguenza la revoca dell'assegnazione e la risoluzione del contratto. Le sanzioni comminate possono rilevare in caso di partecipazione a successive edizioni della manifestazione a Chianciano Terme così come previsto dall'art. 3.11 delle Condizioni generali di Contratto.

#### Articolo 11 – esonero delle responsabilità

L'espositore è responsabile di tutti i danni eventualmente causati alle persone e alle cose dai prodotti esposti, dagli allestimenti, dalle installazioni, e per qualsiasi altro motivo, anche dal personale alle proprie dipendenze e dai propri collaboratori. In relazione a quanto sopra, all'assegnatario della postazione incombe l'obbligo di assicurarsi a cautela di tutti i rischi di responsabilità civile verso terzi. L'assegnatario è direttamente responsabile nell'ambito del proprio spazio espositivo delle attività svolte e delle relative operazioni di allestimento e smontaggio per tutto quanto è disposto dal d.lgv. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'Associazione non risponde per i furti e/o danneggiamenti eventualmente subiti dagli assegnatari nel corso della manifestazione. In tal senso gli assegnatari potranno, per conto proprio, stipulare apposita polizza assicurativa. Costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività munirsi di tutte le autorizzazioni, certificazioni e/o attestazioni necessarie per dimostrare la regolarità della strumentazione utilizzata e della conformità della merce in vendita alle leggi ed ai regolamenti. L'assegnatario si impegna a ritenere l'Associazione Pro Loco per la promozione di Chianciano Terme estranea da eventuali danni provocati allo stand ed alle cose da terzi. Tutti i danni arrecati allo stand dovranno essere regolati tra le parti coinvolte. L'Associazione non si assume alcuna responsabilità in tal senso.

Responsabilità conseguenti alla vendita ed alla somministrazione sono ad esclusivo carico del titolare del posteggio assegnato.

#### Articolo 12 – informazioni

Per qualsiasi informazione relativa alla partecipazione alla manifestazione è possibile scrivere agli indirizzi [info@prolocochiancianoterme.it](mailto:info@prolocochiancianoterme.it).

**CHOCOLATE DAYS 15/16/17 dicembre 2017**

Domanda di partecipazione:

Ragione sociale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_  
Città \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Pr \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_  
Sito Web \_\_\_\_\_ Persona referente \_\_\_\_\_  
e-mail \_\_\_\_\_ Categoria merceologica \_\_\_\_\_  
Prodotti esposti \_\_\_\_\_

Con la presente vi confermiamo l'ordine relativo agli spazi espositivi di seguito descritti. Il rapporto è regolato dalle disposizioni previste dal bando e dalle condizioni generali precisate in seguito.

**A) DESCRIZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI.**

Dette aree espositive sono disponibili per sistemazione di strutture proprie del richiedente.

NB: L'assegnazione dello stand verrà perfezionata unicamente dopo il ricevimento del saldo dello spazio.

Il sottoscritto si impegna anche a rispettare tutte le norme prescritte nelle condizioni generali di contratto, nonché nel regolamento del funzionamento della manifestazione "CHOCOLATE DAYS" e dei regolamenti comunali del Comune di Chianciano Terme di cui dichiara la presa visione reperibili nel sito del Comune [www.comune.chianciano-terme.si.it](http://www.comune.chianciano-terme.si.it) Art. 1 oggetto; Art. 2 conclusione del contratto; Art 3 norma comportamentali; Art. 4 Conformità a leggi, regolamenti e usi; Art. 5 corrispettivo, modalità di pagamento; Art. 6 forza maggiore; Art. 7 recesso dell'espositore; art 8 Decadenza dal beneficio del termine; Art. 9 cessione del credito; Art. 10 reclami-decadenza; Art. 11 modifiche; Art.12 comunicazione; Art 13 elezione di domicilio; Art 14 foro competente; Art 15 informativa e consenso ex d. lgs 196/2003 – codice sulla privacy; Art.16 esonero di responsabilità.

Per adesione alla manifestazione e accettazione delle condizioni generali di contratto

Timbro e firma

\_\_\_\_\_